

Emergenza epidemiologica da COVID-19: **adempimenti relativi alle opere strutturali**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera s), del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, è stata **limitata la presenza fisica dei dipendenti negli uffici**, limitando in parte l'operatività degli sportelli per il deposito delle pratiche strutturali, che tuttavia rimangono aperti con il consueto orario dalle 9.15 alle 12.30 da lunedì a venerdì.

I.

In relazione ai **procedimenti per l'accesso agli atti relativi alle opere strutturali** si fa presente che **dal 1° marzo 2020 le richieste** devono essere presentate **esclusivamente on line** attraverso il sistema informatico denominato **"Istanze On Line"** al seguente link:

https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=15&ID_PROC=255918

Con il medesimo sistema possono essere presentate anche **le istanze di autorizzazione/deposito dei documenti/progetti di lavori di realizzazione di opere minori e di interventi di limitata importanza statica**, per le quali il sistema informatico coesisterà con quello cartaceo attualmente in uso fino al 30 aprile 2020.

Dal 1° maggio 2020 le suddette istanze dovranno essere presentate esclusivamente on line.

Per accedere al sistema è necessario utilizzare **le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** ovvero il **"LoginFVG"** **esclusivamente in modalità "Avanzato"** (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online).

La conferma di presentazione delle istanze on line e la loro protocollazione non costituiscono autorizzazione all'accesso agli atti o all'inizio dei lavori ovvero attestazione di deposito. Alla registrazione dell'istanza seguirà la verifica della completezza documentale. In caso di esito positivo, sarà comunicata tramite PEC l'autorizzazione all'accesso o all'inizio dei lavori con il relativo numero di deposito ovvero l'attestazione di deposito. In caso di esito negativo, saranno invece chieste, sempre tramite PEC, le necessarie integrazioni.

II.

Nelle more dell'implementazione del sistema informatico, si fa presente altresì che possono essere presentate anche **tramite PEC**:

A. le relazioni a strutture ultimate, i certificati di collaudo statico e le asseverazioni di rispondenza relative a lavori oggetto di istanze già presentate con il sistema cartaceo

B. i certificati di collaudo statico e le asseverazioni di rispondenza relative a regolarizzazioni oggetto di istanze già presentate con il sistema cartaceo.

Potranno essere inviate le scansioni delle relazioni e dei certificati e asseverazioni, e dei relativi allegati, con firme autografe, scansione del documento d'identità del firmatario e della marca da bollo debitamente annullata (*).

In alternativa all'invio dei documenti scansionati, possono essere inoltrati direttamente tramite PEC i documenti firmati digitalmente e la scansione della prima facciata dei documenti con marca da bollo, oppure l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo tramite il modello F23. Alle scansioni dei documenti con firma autografa e marca da bollo dovrà seguire presentazione, anche tramite raccomandata R.R., per il punto A, di un esemplare cartaceo bollato, che verrà restituito vistato, e

per il punto B, due esemplari cartacei di cui uno bollato, che verrà restituito vistato. Ai fini del rispetto del termine dei 60 giorni dall'ultimazione delle strutture e dal deposito della relazione a strutture ultimate, vale la data di protocollo della PEC.

Anche in questo caso la conferma di presentazione della PEC e la sua protocollazione non costituiscono accettazione dei documenti stessi. Alla registrazione della PEC seguirà la verifica della completezza documentale. In caso di esito positivo, sarà comunicata tramite PEC l'avvenuta acquisizione dei documenti. In caso di esito negativo, saranno invece chieste, sempre tramite PEC, le necessarie integrazioni.

III.

Oltre a quanto sopra, possono essere presentate anche **tramite PEC:**

- le **integrazioni, le rielaborazioni, i completamenti e le varianti relative a lavori oggetto di istanze presentate con il sistema cartaceo**
- le **integrazioni, le rielaborazioni, i completamenti relativi a regolarizzazioni oggetto di istanze presentate con il sistema cartaceo,**
- le **comunicazioni dei nominativi del costruttore e/o direttore dei lavori e le comunicazioni dei subentri del committente o committente dell'accertamento di conformità, costruttore, direttore dei lavori o tecnico verificatore e collaudatore o tecnico collaudatore**
- le **nuove istanze di autorizzazione/deposito dei progetti di lavori di realizzazione di edifici e opere strategiche e rilevanti e non e le nuove istanze di accertamento di conformità.**

Per le modalità di presentazione dei documenti, le firme e l'imposta di bollo valgono le indicazioni suesposte, ad esclusione delle comunicazioni dei nominativi del costruttore e/o direttore dei lavori e delle comunicazioni dei subentri, per le quali non è necessario presentare anche gli esemplari cartacei.

Anche in questo caso, la conferma di presentazione della PEC e la sua protocollazione non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori ovvero attestazione di deposito né presa d'atto di conformità. Alla registrazione della PEC seguirà la verifica della completezza documentale. In caso di esito positivo, sarà comunicata tramite PEC l'autorizzazione all'inizio dei lavori con il relativo numero di deposito ovvero l'attestazione di deposito. In caso di esito negativo, saranno invece chieste, sempre tramite PEC, le necessarie integrazioni.

Tenuto conto della possibilità di presentazione delle pratiche da sottoporre a verifica tecnica a campione anche tramite PEC, si rende noto che **dal 6 aprile 2020, per le pratiche inviate telematicamente, l'estrazione sarà effettuata d'ufficio, ed il relativo esito comunicato via PEC.**

IV.

Le **integrazioni, i completamenti, le varianti, le relazioni a strutture ultimate, i certificati di collaudo statico e le asseverazioni di rispondenza**, nonché le **comunicazioni dei nominativi del costruttore e/o direttore dei lavori e le comunicazioni dei subentri del committente, costruttore, direttore dei lavori e collaudatore relativi a interventi di limitata importanza statica avviati con il sistema informatico** dovranno essere presentati **esclusivamente via PEC**, nelle more dell'implementazione del sistema. Le indicazioni suesposte per l'imposta di bollo valgono sia per le relazioni a strutture ultimate, i certificati di collaudo statico e le asseverazioni di rispondenza, sia per le istanze di autorizzazione/deposito dei progetti di lavori di realizzazione di interventi di limitata importanza statica, nonché per le istanze di autorizzazione/deposito dei documenti di lavori di realizzazione di opere minori.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per*

famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si terrà conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Trieste, 3 Aprile 2020

**Il Vicedirettore Centrale
Direttore preposto al Servizio Edilizia
(dott. Silvio Pitacco)**
Documento firmato digitalmente

(*) Nel caso di utilizzo di un bollo fisico va seguita questa procedura:

- a) Va acquistato il bollo (o i bolli) necessario/i
- b) Nell'istanza va indicato il numero e la data della marca da bollo utilizzata
- c) Va scansionato il bollo/i opportunamente annullato/i
- d) Va conservato il bollo/i annullato/i